

Disposizioni attuative dell'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione - Documento per la consultazione

- 1. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene utile la definizione di specifiche disposizioni regolamentari di coordinamento tra le norme in materia di collegamento tra liste di candidati e la votazione sui singoli candidati della lista del CdA, nonché con gli altri principi generali in materia di nomina del consiglio di amministrazione?**

Si ritiene oltremodo utile una specifica previsione regolamentare atta a disciplinare la seconda votazione in capo alla lista del CdA qualora sia lista di maggioranza, qualificando, in particolare, le finalità della seconda votazione individuale (se referendaria o di altra natura), anche per meglio comprendere se vi siano elementi da valutare che possano integrare un'ipotesi di collegamento tra liste.

- 2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 147-ter.1, comma 3, lett. b), n. 2), in cui le prime due liste di minoranza abbiano raccolto voti in misura superiore al 20%, si ritiene utile un intervento regolamentare per precisare che un sistema proporzionale "puro" può essere adottato in via statutaria?**

Riterremo opportuno un intervento del Regolatore volto a chiarire tale facoltà rimessa all'autonomia statutaria

- 3. Si ritiene opportuno che vengano forniti in via regolamentare chiarimenti sui criteri di riparto dei posti in CdA (anche prevedendo, a titolo esemplificativo, l'adozione del metodo dei quozienti), oppure si ritiene che la tematica debba restare demandata all'autonomia statutaria?**

Si ritiene che la disciplina afferente ai criteri di riparto dei posti in CdA rispetto agli esiti della votazione sia rimandata, in via esclusiva, all'autonomia statutaria

- 4. Si condivide l'opportunità di modificare le norme regolamentari nell'ottica di riequilibrare tra le varie liste gli obblighi di formulazione di candidature appartenenti a entrambi i generi?**

Non si ravvisa tale necessità, ritenendo l'attuale regolamentazione, combinata con le disposizioni statutarie per prassi diffuse sul tema, adeguata e sufficiente a garantire le corrette rappresentanze di genere all'interno dei consigli di amministrazione.

- 5. Qualora l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 147-ter.1 sia svolta con il ricorso esclusivo al conferimento deleghe al Rappresentante designato, si ritiene che debbano essere dettate specifiche norme regolamentari di coordinamento? In tal caso quali?**

Si reputa auspicabile un intervento del regolatore volto a disciplinare, in particolare, la gestione dell'eventuale seconda votazione individuale, per il caso di lista presentata dal CdA uscente divenuta lista di maggioranza. In altri termini, risulterebbe utile una disciplina più specifica che consenta di gestire, mediante il meccanismo della delega con istruzioni conferita al Rappresentante designato esclusivo, le dinamiche di un'eventuale seconda votazione.

- 6. Si ritengono utili ed opportuni ulteriori adattamenti della disciplina regolamentare?**

Nulla da segnalare

* * *